

## AGEVOLAZIONI

## Proroga del superbonus per i redditi bassi: opportunità per pochi

di Elisa De Pizzol

Seminario di specializzazione

### Bonus edilizi: il nuovo calendario

Dalla Legge di Bilancio 2024 agli ultimissimi chiarimenti delle Entrate

Scopri di più

**Fondo statale a favore dei contribuenti** che non hanno terminato i lavori, ma **hanno raggiunto almeno il 60% e con quoziente familiare fino a 15.000 euro**: è quanto ha previsto il decreto “salva spese” licenziato a fine anno.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 212/2023, recante «*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*» si è di fronte alla **trentesima modifica** al quadro normativo che disciplina il **Superbonus**.

Il nuovo provvedimento, accanto alla previsione eccezionale che l'Agenzia delle entrate non provvederà al [recupero delle detrazioni fiscali in caso di lavori non ultimati](#), alla stretta sul bonus barriere architettoniche e sugli interventi nelle aree terremotate, **ha anche considerato di non abbandonare i redditi più bassi nel passaggio del Superbonus dal 110% al 70% previsto a decorrere dall'1.1.2024**. In particolare, l'[articolo 1, comma 2, D.L. 212/2023](#), prevede, di fatto, una soluzione analoga al meccanismo del cosiddetto «fondo indigenti», ovvero l'erogazione di un contributo – che copre in questo caso la differenza di aliquota che nel 2024 scende dal 110% al 70% – **per le spese sostenute dall'1.1.2024 al 31.10.2024. Tale misura è prevista a favore dei contribuenti** che eseguono gli interventi agevolati di cui al Superbonus **alla seguente triplice condizione**:

1. che **si tratti di condòmini, proprietari** (o comproprietari) **di edifici composti da due a quattro unità** immobiliari distintamente accatastate, **Onlus**, e **associazioni di promozione sociale**, con esclusione quindi di titolari di case unifamiliari e di unità indipendenti;
2. che **entro la data del 31.12.2023** abbiano raggiunto uno **stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%**;
3. che abbiano un **reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro** determinato ai sensi del comma 8-bis.1, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#).

Ricordiamo, a tal proposito, che, in base al comma 8-bis.1 citato il «**reddito di riferimento**» è il

**risultato di una frazione**, dove al numeratore va indicata *«la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare»* e dagli altri familiari di cui all'[articolo 12 Tuir](#), presenti nel suo nucleo familiare e a carico nel 2022. Il denominatore, invece, è costituito dal numero di parti determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La divisione **non deve dare un risultato superiore a 15.000 euro**.

Il secondo periodo del comma 2, dell'[articolo 1, D.L. 212/2023](#), stabilisce, poi, che **l'erogazione del contributo** è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate, **secondo criteri e modalità determinati con decreto del Mef da adottarsi entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, con il terzo periodo si prevede che il **contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**.

Quanto all'**erogazione del fondo statale**, si osserva che la relazione tecnica al decreto specifica che dello stanziamento iniziale *«pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000»*. Ciò significa, in altri termini, che **è stato utilizzato meno del 18% del già esiguo contributo messo a disposizione dallo Stato** (risorse previste dall'[articolo 9, comma 3, D.L. 176/2022](#)).

Oltre alle pochissime risorse stanziare, non va trascurato anche un **problema di ordine pratico** già evidenziato dalla presidente dell'Ance: **il meccanismo del fondo indigenti prevede un rimborso relativo a spese già sostenute, con ciò richiedendosi una disponibilità finanziaria di cui pochi senz'altro dispongono e investimenti che si basano su un impegno solo «teorico» dello Stato** che, in appena tre anni di vigenza del superbonus, ha dimostrato di cambiare più volte decisione.

**Il risultato di questa misura**, quindi, **sembra non soddisfare molti**: da un lato, come abbiamo visto, per i **soggetti a basso reddito**, le misure economiche stanziare per le spese non coperte dal superbonus al 70% potranno non essere sufficienti; dall'altro, non bisogna dimenticare che sono rimasti fuori **tutti gli altri contribuenti** che, magari con redditi di poco superiori al quoziente familiare di 15.000 euro, si trovano costretti da un **blocco dei cantieri** a dover compensare la quota non più coperta dallo sconto fiscale.

Vedremo se il Governo metterà **sul piatto altre soluzioni**, forse **in sede di conversione** dello stesso decreto salva spese.